NATURA E COMPITI DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E RIORDINAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Art. 17

Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia

All'atto del raggiungimento del 60°, anno di eta' se uomini e del 55° anno di eta' se donne, e sempreche' sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianita' contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione piu' elevata tra quella di invalidita' gia' in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio
Estremi	Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Titolo	II — Trattamento pensionistico integrativo
Capo	II — Prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/natura-e-compiti-dell-ente-nazionale-di-assistenza-per-gli-agenti-e/art-17-trasformazione-della-pensione-di-invalidita-nella-pensione-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it